Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 9 novembre 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 *luglio* 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1964
registro n. 73 *Difesa-Esercito, foglio n.* 381

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valore militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

FAZIO Luigi, nato a Serrastretta (Catanzaro) il 31 gennaio 1911, tenente compagnia Arditi « Toselli » (ora capitano f. ris.). — Comandante di compagnia arditi, avuto l'ordine di contrassaltare, trascinava il suo reparto con foga travolgente, scalava un'amba occupata dal nemico e riconquistava un caposaldo, ristabilendo con la sua azione pronta e irresistibile una situazione gravemente compromessa. Esempio di slancio generoso e supremo sprezzo del pericolo. — Amba Alagi, 8 maggio 1941.

CROCE AL VALOR MILITARE

CASSARINO Raffaele, nato a Comiso (Ragusa) il 4 luglio 1915, soldato. — Durante le giornate della battaglia di Celgà dimostrando attaccamento al dovere, spirito di sacrificio e di abnegazione, incurante dei pericoli derivanti dai bombardamenti aerei e dalle azioni nemiche svolgentisi nelle immediate vicinanze dell'Ospedale, prodigava generosamente ed incessantemente la propria attività a beneficio dei feriti. Esempio di alto spirito umanitario. — Fronte di Celgà, febbraio - maggio 1941.

(7867)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1090**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 138. — E' modificato nel senso che viene abolita la propedeuticità tra gli esami di « Chimica generale ed applicata » e di « Mineralogia e geologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1964, n. **1091**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 393 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in « Endocrinologia e malattie del ricambio » annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 394. — La Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio ha la durata di anni tre. Essa ha sede per i primi due anni di corso presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e per il terzo anno di corso presso l'Istituto di Clinica medica generale e terapia medica dell'Università, ed è diretta dai direttori di questi due Istituti.

La direzione della Scuola è affidata alternativamente ad uno dei due titolari delle cattedre predette che si alterneranno di anno in anno nelle mansioni direttive, mentre l'altro titolare funzionerà di anno in anno come vice-direttore della Scuola stessa.

Art. 395. — Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio continuativo per i primi due anni di corso presso l'Istituto di Patologia speciale medica e per il terzo anno di corso presso l'Istituto di Clinica medica generale e terapia medica in qualità di medici interni.

Art. 396. — Possono essere iscritti i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci iscritti per ogni anno di corso. Gli iscritti saranno scelti in base al risultato di una prova scritta di esame ed in base ai titoli da essi eventualmente presentati insieme con la domanda di ammissione.

Art. 397. — Le materie d'insegnamento, tutte obbligatorie, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica in rapporto alle malattie endocrine e del ricambio;
2) Fisiologia degli organi endocrini e del ricambio;
3) Biochimica delle endocrinopatie e delle malattie del ricambio;
4) Semeiotica delle malattie endocrine e del ricambio;
5) Nozioni di genetica applicata alle malattie endocrine e del ricambio.

2° *Anno*:

1) Patologia delle ghiandole endocrine;
2) Patologia del ricambio;

3) Tecniche biologiche, biochimiche e radioisotopiche applicate alla endocrinologia;
4) Biotipologia ed auxologia;
5) Endocrinologia ginecologica.

3° *Anno*:
1) Clinica delle malattie endocrine;
2) Clinica delle malattie del ricambio;
3) Terapia medica delle malattie endocrine e del ricambio;
4) Terapia chirurgica delle malattie endocrine;
5) Radiodiagnostica e radioterapia delle malattie endocrine e del ricambio.

Art. 398. — La frequenza di corsi d'insegnamento è obbligatoria per l'ammissione ai singoli esami. I risultati favorevoli degli esami di ogni corso sono necessari per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

Al termine degli anni di corso lo specializzando per conseguire il diploma di specializzazione dovrà presentare una dissertazione scritta elaborata negli Istituti di Clinica medica o di patologia speciale medica su argomento di Endocrinologia e di malattie del ricambio e dovrà sostenere un esame orale e pratico dinanzi ad una Commissione formata da cinque insegnanti della Scuola.

Abbreviazione di un solo anno di corso, con obbligo di sostenere i relativi esami, potrà essere concessa soltanto agli iscritti che sono già in possesso di specializzazione in discipline affini o fondamentali oppure che siano in possesso di titoli scientifici e di carriera che saranno vagliati dal Consiglio di facoltà su proposta dei direttori della Scuola.

Art. 399. — Le tasse, soprattasse ed i contributi per la Scuola di specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio sono stabilite in misura eguale a quelle già in vigore per la Scuola di specializzazione in Cardiologia e malattie dei vasi di questa stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. **1092**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Amelia (Terni).

N. 1092. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Amelia (Terni), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 182. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1964, n. **1093**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cassano Jonio (Cosenza).

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cassano Jonio (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 183. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1964, n. **1094**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Canale (Cuneo).

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Canale (Cuneo), già scuola di avviamento professionale a tipo agrario e industriale femminile (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 184. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. **1095**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Giussano (Milano).

N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Giussano (Milano), già scuola di avviamento professionale (art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 185. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1964, n. **1096**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Alessandro Manzoni », di Nichelino (Torino).

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Alessandro Manzoni », di Nichelino (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 186. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1963.

Misura dei recuperi da effettuare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per l'esecuzione dei lavori di riparazione degli edifici danneggiati da varie calamità.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione di ricoveri per le famiglie non abbienti, rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata, con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, in dipendenza dei danni causati dalle seguenti calamità:

1) Terremoto del 18-23 agosto 1948 nei comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Lucera, Monte Sant'Angelo, Ortanova, Ordona (frazione di Ortanova), San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Troia, Vieste, San Severo, in provincia di Foggia;

2) Alluvioni del maggio 1959 nel comune di Genazzano in provincia di Roma;

3) Terremoti dal luglio 1960 all'ottobre 1960, nei comuni di Terni e di Narni in provincia di Terni;

4) Terremoti del marzo-aprile 1961 nei comuni di Rocca di Botte, Castellafiume in provincia di L'Aquila;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalle succitate calamità naturali;

Decreta:

1) I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza delle predette calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici, nella seguente misura:

a) *Persone fisiche*:

in ragione del 35%, qualora il reddito, accertato ai fini dell'imposta complementare, per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000;

in ragione del 50%, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000;

in ragione del 75%, qualora il reddito, accertato sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 2.000.000;

in ragione del 100%, negli altri casi;

b) *Società o enti tassati in base al bilancio*: in ragione del 100%;

c) *Società o enti collettivi*: nelle stesse misure fissate per le persone di cui alla precedente lettera a), con riferimento alla media dei redditi accertati ai fini della ripetuta imposta complementare per i singoli componenti le società;

d) *Provincie, Comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, Istituti autonomi per le case popolari, Enti ecclesiastici e Istituti di beneficenza*: in ragione del 35%.

2) Il versamento potrà essere effettuato in dieci rate annuali posticipate uguali.

3) Il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale, ai sensi dell'art. 2817 del Codice civile, sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi d'ufficio a cura dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1963
Registro n. 50, foglio n. 267

(9018)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1964.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Brindisi ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Brindisi;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Brindisi, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Russo Cosimo, Landella Angelo, Piliego Cosimo e Mordini Ettore;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: dott. Maggi Mario, dott. Semeraro Giacomo, rag. Desiato Alfonso;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: Scuro Mario;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: Ivagnes Dante;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Amorella Italo;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Stano Alberto;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: rag. Frediani Arturo;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Picchi Ivano;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: ing. De Marzo Giuseppe;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: rag. Nigro Francesco;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Verola Cosimo;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Malvarosa Enrico;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Amante Antonio;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Massara Agostino;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Martinelli Mario;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: D'Onofrio Domenico;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Lettere Giuseppe.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8984)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1964.

Proroga fino al 31 dicembre 1964 della delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda per l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 250 e 19 maggio 1950, n. 327, recanti norme di attuazione di detto Statuto speciale;

Visto l'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037, concernente l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di delegare al Presidente della Giunta regionale sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nei limiti delle somme stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visti i propri decreti 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1951, registro n. 12, foglio n. 185; 20 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1952, registro n. 11, foglio n. 4; 26 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1953, registro n. 11, foglio n. 385; 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1954, registro n. 13, foglio n. 220; 20 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1955, registro n. 12, foglio n. 362; 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1956, registro n. 24, foglio n. 9; 9 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1957, registro n. 17, foglio n. 84; 17 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1958, registro n. 18, foglio n. 77; 19 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1959, registro n. 14, foglio n. 346; 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1960, registro n. 17, foglio n. 76; 2 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1961, registro n. 20, foglio n. 368; 26 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1962, registro n. 14, foglio n. 269, con i quali tale delega venne conferita per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1962-63;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1963, registro n. 14, foglio n. 288, con il quale è stata concessa la delega al Presidente della Giunta regionale sarda sino al 30 giugno 1964;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la delega sino al 31 dicembre 1964;

Decreta:

E' prorogata, sino al 31 dicembre 1964, la delega concessa al Presidente della Giunta regionale sarda con i decreti ministeriali di cui alla premessa, per l'esercizio delle attribuzioni indicate nell'art. 2 della legge 5 settembre 1951, n. 1037 in relazione alle somme specificamente stanziate per la Sardegna nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1964

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1964
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 166. — ANGELINI

(9014)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1964.

Nomina di un membro del Consiglio superiore per la marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore per la marina mercantile;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1961, relativo alla costituzione del predetto Consiglio superiore per il quadriennio 1961-1964;

Considerata la necessità di coprire la vacanza del seggio di cui all'art. 2, n. 20, del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, vacanza verificatasi in seguito al decesso del membro del predetto Consiglio superiore, armatore dell'armamento da pesca, comm. Paolo Pollastrini;

Considerato che l'armatore dell'armamento da pesca, avv. Giulio Scalfati, è persona particolarmente competente nel campo della pesca marittima, dal punto di vista tecnico, giuridico, economico e sociale; e considerato, altresì, che il predetto ha svolto e svolge tuttora una notevole attività in favore degli interessi generali della categoria cui appartiene;

Decreta:

L'armatore dell'armamento da pesca, avv. Giulio Scalfati, è nominato membro del Consiglio superiore per la marina mercantile, a sensi dell'art. 2, n. 20, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1964
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 194

(8985)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disciplina il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione e costituisce il Fondo di previdenza per la categoria medesima;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge citata che determinano la istituzione e composizione del Comitato di vigilanza per la gestione del Fondo di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1962 relativo alla ricostituzione del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione;

Vista la nota n. 3024 del 15 giugno 1964, con la quale la Federazione italiana dipendenti aziende telecomunicazione designa il prof. Antonio Pedrini quale rappresentante dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie in seno al Comitato di vigilanza predetto, a seguito del decesso del sig. Ferruccio Masi;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione dell'Organo medesimo;

Decreta:

Il prof. Antonio Pedrini è nominato membro del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, costituito in Gestione speciale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie in sostituzione del sig. Ferruccio Masi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8966)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1962, con il quale è stato costituito tra l'altro, il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi;

Considerata l'urgenza della integrazione della composizione del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi a seguito del decesso del dott. Giacomo Perugini, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno all'Organo medesimo;

Decreta:

Il dott. Pier Polifonte Strinati è chiamato a far parte del Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Giacomo Perugini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8965)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1964.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con il precitato decreto 13 maggio 1940, n. 818 e modificato con i decreti presidenziali 7 aprile 1955, n. 650 e 31 marzo 1961, n. 460;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1962 concernente la costituzione del Collegio sindacale della Cassa marittima predetta;

Vista la nota n. 135211 del 5 giugno 1964, con la quale il Ministero del tesoro designa il direttore di divisione in servizio presso la Ragioneria regionale dello Stato in Napoli, dott. Vincenzo Contino, a rappresentare la

Amministrazione in seno al Collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Mario Pighetti, collocato a riposo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il direttore di divisione dott. Vincenzo Contino è chiamato a far parte del Collegio sindacale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, con sede in Napoli, in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Mario Pighetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8968)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1964.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Latina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Latina;

Che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Latina come segue:

Direzione di atterraggio 125° - 305°;

Lunghezza di atterraggio mt. 1830;

Livello medio dell'aeroporto mt. 20,50;

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata a 125°: mt. 38,45 - testata a 305°: mt. 18,10;

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale de al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

(8758)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza per la liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1964, n. 3188, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 136 del 5 giugno 1964, con il quale l'Istituto nazionale per la casa ai pescatori e marittimi (Edilmar), Società a r. l., con sede in Roma, è stato posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli atti 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Amerigo Bottai ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che con lo stesso decreto è stato nominato un Comitato di sorveglianza composto dai signori avv. Ignazio Serra, dott. ing. Paolo Bertagnolio e geometra Teodoro Pallotta;

Ritenuto che il geom. Teodoro Pallotta ha fatto presente di non poter accettare l'incarico per motivi di lavoro e che, pertanto, occorre far luogo alla sua sostituzione in seno al succitato Comitato di sorveglianza;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 maggio 1942, n. 267;

Decreta:

In sostituzione del geom. Teodoro Pallotta, viene nominato membro del Comitato di sorveglianza di cui alle premesse il geom. Luigi Stortini di Fermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: MANCINI

(8964)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, con il quale è stata riconosciuta giuridicamente la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali e ne è stato approvato il relativo statuto, modificato successivamente con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223 e decreto presidenziale 29 luglio 1949, n. 652;

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, con la quale la Cassa predetta assume la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1962, concernente tra l'altro, la ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente di cui trattasi;

Considerato che l'ispettore generale dott. Giovanni Caporaso, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo è stato chiamato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Caporaso nell'incarico in questione;

Decreta:

Il dott. Erasmo Venosi, direttore capo del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dello ispettore generale dott. Giovanni Caporaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8970)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1964.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Valloriate (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 18 in data 14 luglio 1964 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Cuneo con provvedimento n. 36469/137/93/4731 nella seduta del 20 agosto 1964 — con la quale il Consiglio comunale di Valloriate (Cuneo) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Valloriate (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Valloriate (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Valloriate (Cuneo) o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 23 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

(8762)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1964.

Censimento delle imprese aventi in corso di costruzione, alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, impianti di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto l'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

Decreta:

Articolo unico.

Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso di costruzione impianti di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, sono tenute, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, a comunicare mediante lettera raccomandata al Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, le inidicazioni di cui al prospetto allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Per la mancata od inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine di cui al comma precedente, i legali rappresentanti delle imprese sono soggetti alla sanzione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Roma, addì 24 ottobre 1964

Il Ministro: MEDICI

ALLEGATO

Prospetto delle indicazioni che debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

1. Denominazione dell'impresa.
2. Forma giuridica.
3. Sede.
4. Generalità ed indirizzo dei legali rappresentanti.
5. Elenco degli impianti elettrici in costruzione al 12 dicembre 1962.
6. Comuni nel cui territorio sono ubicati.
7. Inviare copia delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio delle attività elettriche.
8. Inviare copia dei progetti esecutivi aggiornati.
9. Grafico e struttura della rete elettrica primaria di trasporto e di distribuzione.
10. Relazione aggiornata sullo stato dei lavori.
11. Per le imprese che hanno ultimata la costruzione, inviare una relazione sui risultati dell'esercizio eventualmente effettuato ed indicare il numero delle utenze, distinte per categoria, e loro ubicazione.
12. Per le imprese costituite in forma societaria inviare copia degli atti costitutivi e degli statuti vigenti al 12 dicembre 1962 e successive variazioni.

Visto, *il Ministro*: MEDICI

(8764)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Bologna, in sostituzione del sig. Luigi Fietta, dimissionario;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il dott. Carlo Pellacani è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Bologna, in sostituzione del sig. Luigi Fietta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8983)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1964.

Sostituzione di un membro esperto in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, lettera *b*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Sassari, in sostituzione del rag. Salvatore Virdis, dimissionario;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il sig. Antonio Canu è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Sassari, in sostituzione del rag. Salvatore Virdis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(8982)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 28 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9075)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale extraurbana n. 39 « Cerca » ricadente nel territorio della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Milano tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale extraurbana n. 39 « Cerca »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile (Sezione strade e traffico) di Milano in data 3 agosto 1964;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della Amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 39 « Cerca » ricadente nella provincia di Milano, per il tratto compreso tra l'abitato di Melagnano e l'incrocio con la provinciale n. 14 Rivoltana, con l'avvertenza che il diritto di precedenza su detto itinerario viene ad interrompersi all'incrocio con la Statale n. 415.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Milano fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » ovvero, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrati dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » integrati dal segnale di identificazione strada, di cui alla figura 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1964

Il Ministro: MANCINI

(9016)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1964.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro per il mese di novembre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 4 luglio 1964, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1964 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentocinquantamiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 novembre 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1964
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 350. — VENTURA SIGNORETTI

(9334)

DECRETO PREFETTIZIO 16 ottobre 1964.

Rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Ritenuto che occorre procedere alla rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità per scaduto triennio di carica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967, con decorrenza dalla data del presente decreto è così costituito:

1) Il Prefetto, presidente;
2) Il medico provinciale, membro di diritto;
3) Il veterinario provinciale, membro di diritto;
4) Il presidente del Tribunale di Pesaro, membro di diritto;
5) L'ing. capo del Genio civile, membro di diritto;
6) Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;
7) Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, membro di diritto;
8) L'ufficiale medico militare più elevato in grado, residente nel capoluogo, membro di diritto;
9) L'ufficiale sanitario del capoluogo, membro di diritto;
10) Il direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;
11) Il direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale igiene e profilassi, membro di diritto;
12) Il dott. Giuseppe Fucci, medico condotto;
13) Il cav. Nardelli Giov. Battista, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale civile San Salvatore di Pesaro;
14) Il dott. Aldo Ambrosini, direttore sanitario dell'Ospedale civile San Salvatore di Pesaro;
15) Il prof. Giacomo Bagnaresi, primario medico dell'Ospedale civile di Fano;
16) Il prof. Giovanni Severini, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Urbino;
17) Il prof. Leonida Beluffi, primario chirurgo;
18) Il prof. Domenico Mircoli, primario medico;
19) Il dott. Felice Penna, pediatra;
20) L'avv. Giuseppe Valazzi, esperto in materia amministrativa;
21) L'ing. Mario Fiori, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica edilizia ospedaliera;
22) L'ing. Enrico Mochi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica edilizia ospedaliera;
23) Il dott. Vittorio Pespani, rappresentante dell'Ordine dei medici;
24) Il dott. Lucio Antonio Paolucci, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
25) Il dott. Aldo Rogheto, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
26) La sig.ra Maria Travaglini, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
27) La sig.ra Maria Balbi, rappresentante del Collegio infermiere prof. A.S.V. e vig. inf.;
28) Il dott. Giovanni Meli, rappresentante dell'I.N.P.S.;
29) Il dott. Carlo Giaquinto, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
30) Il dott. Eitel Alessandri, rappresentante dell'I.N.A.M.

Il dott. Francesco Romanelli, funzionario del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario.

Pesaro, addì 16 ottobre 1964

Il prefetto: GRANATO

(8874)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisiologia generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di « Fisiologia generale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9288)

Vacanza della cattedra di « Fisica » presso la Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa, è vacante la cattedra di « Fisica », alla cui copertura la Scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola anzidetta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9289)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Batteria Merizzo », sito nei comuni di Calizzano e Magliolo (Savona).

Con decreto interministeriale n. 313, dell'8 ottobre 1964, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Batteria Merizzo » iscritto nel catasto dei comuni di Calizzano, al foglio n. 58, particella *A-b* e di Magliolo, al foglio n. 4, particella 1, della superficie complessiva di mq. 43.570.

(8655)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Trivigno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.195.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8898)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Trecchina (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8899)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Tramutola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8900)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Terranova di Pollino (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8901)

Autorizzazione al comune di Tito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Tito (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.777.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8902)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Spinoso (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8903)

Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di San Paolo Albanese (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.117.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8904)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8905)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Monasterace (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.754.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8906)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.700.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8907)

Autorizzazione al comune di Calanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Calanna (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.734.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8908)

Autorizzazione al comune di Staiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Staiti (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.972.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8909)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Siderno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.406.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8910)

Autorizzazione al comune di Roccella Jonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.219.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8911)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.197.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8912)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Portigliola (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.969.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8913)

Autorizzazione al comune di Placanica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Placanica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.569.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8914)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Pazzano (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.892.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8915)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.059.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8916)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Lustra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.707.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8917)

Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Pennabilli (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.616.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8918)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Calangianus (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8919)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Molina Aterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.128.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8920)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Sannicola (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.534.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8921)

Autorizzazione al comune di San Lupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di San Lupo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8922)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1964, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.200.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8923)

Autorizzazione al comune di Poggio Berni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Poggio Berni (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.928.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8924)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Borghi (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.567.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8925)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Bagni di Lucca (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.588.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8926)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Montalcino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8927)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Staranzano (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.434.373, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8928)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.374.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8929)

Autorizzazione al comune di Castorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Castorano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.127.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8930)

Autorizzazione al comune di Montelparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Montelparo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.934.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8931)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.885.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8932)

Autorizzazione al comune di Montegiberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Montegiberto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8933)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.956.696, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8934)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Arcinazzo Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.031.486, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8935)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Allumiere (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.364.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8936)

Autorizzazione al comune di Agosta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Agosta (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.654.589, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8937)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Pergola (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.552.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8938)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Castiglione del Lago (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.475.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8939)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.164.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8940)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Citerna (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8941)

Autorizzazione al comune di Bellegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Bellegra (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.497.007, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8942)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Bracciano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.732.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8943)

Autorizzazione al comune di Bagno di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Bagno di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8944)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Petriano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.499.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8945)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Mombaroccio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.317.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8946)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Fermignano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.286.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8947)

Autorizzazione al comune di Mulazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Mulazzo (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.763.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8948)

Autorizzazione al comune di Cervara di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Cervara di Roma (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.498.422, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8949)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.806.863, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8950)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Capena (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.884.982, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8951)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Canterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.166.287, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8952)

Autorizzazione al comune di Casale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Casale Monterano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.347.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8953)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Verucchio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.865.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8954)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Ciciliano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.273.363, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8955)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1964, numero 7132/1974, sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cuculo Franceschino, nato in Montenero di Bisaccia il 10 settembre 1932, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 220 riportata in catasto alle particelle numeri 1278-*v* e 1770-*a* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 259.

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1964, numero 7123/1970, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Toscano Ettore, nato a Montenero di Bisaccia il 16 dicembre 1912 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 245, riportata in catasto alle particelle numeri 1278-*z* e 1770-*b* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 260.

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1964, numero 7127/1969, sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Calgione Giuseppe, nato in Montenero di Bisaccia il 26 dicembre 1927 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 755, riportata in catasto alle particelle numeri 1770-*d*, 1278-*a*, *i*, del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 261.

Con decreto ministeriale in data 26 settembre 1964, numero 7129/1971, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, numeri 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936 n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Perazzelli Quintilio nato in Montenero di Bisaccia il 31 marzo 1917 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estese mq. 420 riportate in catasto alle particelle numeri 1278-*r*, 1769-*b*, 1278-*s*, 1769-*c*, 1278-*t* e 1769-*d* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 246, 247 e 248.

(8671)

Ampliamento del perimetro del bacino montano del torrente Staffora (Pavia)

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre successivo al registro n. 13, foglio n. 301, il perimetro del bacino montano del torrente Staffora viene ampliato con l'inclusione del territorio compreso fra l'abitato di Godiasco, a valle della confluenza con il torrente Ardivestra, fino al ponte di Rivanazzano ed il territorio del comune di Pozzol Groppo in provincia di Alessandria.

(8691)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 27 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1964, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Paolo Zizzi, dipendente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), in servizio quale capo reparto amministrazione e segreteria della sede di Trieste di tale Ente, avverso il provvedimento con il quale è stato comunicato al ricorrente che le funzioni a lui attribuite sono parificabili alla qualifica di consigliere di prima classe.

(8877)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Ariete Laurentino », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1964, i poteri conferiti al prof. Carlo Gualtieri, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Ariete Laurentino », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 7 ottobre 1964 al 7 febbraio 1965.

(8667)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1964, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1968 alla 31ª/1968) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968, emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84, e decreto ministeriale 27 febbraio 1958.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 30 novembre 1964, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 novembre 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(9208)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Sant'Antonio Abate », di Burgio (Agrigento), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 giugno 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « Sant'Antonio Abate », di Burgio (Agrigento) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del predetto regio decreto-legge n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione degli organi della liquidazione in quanto il commissario liquidatore ha rinunziato al mandato ed il Comitato di sorveglianza è da tempo inattivo;

Dispone:

L'avv. Francesco Trafficante è nominato commissario liquidatore, ed i signori avv. Baldassarre Santangelo, Biagio Montalbano Vetrano e Salvatore Grisafi sono nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Sant'Antonio Abate » di Burgio (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1964

Il Governatore: CARLI

(8887)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202) carriera di concetto nell'Osservatorio astrofisico di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;
Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (coefficiente 202) — carriera di concetto — nell'Osservatorio astrofisico di Catania.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami. Alla valutazione dei titoli non puo essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in una prova orale ed in una prova pratica, intese ad accertare la preparazione ed idoneità del candidato, sul seguente programma:

Prova orale: Nozioni di astronomia sferica; coordinate celesti e fenomeni che influiscono su di esse. Principi di fotometria astronomica (visuale, fotografica e fotoelettrica). Nozioni tecniche sui telescopi e sul loro funzionamento. Nozione sugli strumenti ausiliari (fotometri, micrometri, microfotometri, ecc.). Richiami di algebra e calcolo numerico. Elementi di trigometria piana e sferica. Logaritmi naturali e decimali.

Prova pratica: Una osservazione completa, visuale, oppure fotografica, oppure fotoelettrica, a scelta del candidato, eseguita al telescopio, con riduzione e interpretazione tecnica dei dati.

La Commissione dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna delle due prove, orale e pratica.

La valutazione complessiva è effettuata sommando il punteggio conseguito nelle due prove, orale e pratica, con quello assegnato dalla Commissione nella valutazione dei titoli.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di assunzione, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI), entro il termine di trenta giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti a indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la preferenza nella nomina.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4.

Art. 6.

La graduatoria di merito del concorso è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale e copia notarile su carta bollata da L. 200.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece: il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 200, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

D) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

F) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione o indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 200, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati di ruolo e quelli inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno, inoltre, presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, dopo il termine previsto dall'art. 14 di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto a norma dell'art. 9 del presente bando, alla preferenza nella nomina, prodotti dai concorrenti che abbiano superato le prove di concorso, dopo il termine prescritto dall'art. 5 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine di cui all'art. 6 di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, a pena di decadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 6.

Art. 8.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 9.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche, da una Commissione, nominata dal Ministero, composta di tre membri scelti fra professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia e fra il personale scientifico del ruolo degli Osservatori astronomici con qualifica non inferiore ad astronomo.

A parità di merito saranno osservate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1963

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1964
Registro n. 2, foglio n. 187

(6050)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA

Concorso per titoli ed esami a due posti di funzionario amministrativo-contabile dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta (E.N.C.C.) per laureati in economia e commercio.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di funzionario amministrativo-contabile dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

E' peraltro in facoltà dell'E.N.C.C. di aumentare il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, subordinatamente alle esigenze di servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano, salva, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica, l'applicazione dell'art. 51, comma secondo, della Costituzione;
2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
3) buona condotta;
4) sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Il possesso del suddetto requisito può essere accertato, con visita medica disposta dall'E.N.C.C., in qualsiasi momento;

5) godimento dei diritti politici;
6) aver adempiuto agli obblighi di leva o esserne stato esentato;
7) laurea in economia e commercio, conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati Istituti superiori di studi commerciali.

Possono, altresì, presentare domanda anche laureati in materie affini, sotto riserva che la laurea sia dichiarata, a giudizio dell'E.N.C.C., equipollente a quella sopra indicata.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione, e coloro che siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, dovrà essere fatta pervenire, in piego raccomandato, all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (Direzione generale - Ufficio del personale) in Roma, viale Regina Margherita n. 262, entro e non oltre il 28 febbraio 1965.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal n. 2) del precedente art. 2, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando presso quale Università o Istituto lo abbiano conseguito, con quale votazione ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione di merito (pubblicazioni, titoli di studio diversi da quello richiesto per l'ammissione al concorso, ecc.);

m) gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto.

I titoli di cui alle lettere *l*) ed *m*) dovranno documentarsi, superata la prova scritta, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla loro richiesta.

Il candidato dovrà inoltre indicare nella domanda gli estremi (titolo, data di rilascio e numero) di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario personale; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; carta d'identità.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora l'aspirante sia impiegato dello Stato o dell'E.N.C.C., è sufficiente il visto del capo dello Ufficio.

L'E.N.C.C. trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

Art. 4.

Gli esami del concorso (che si svolgeranno in Roma) consisteranno in due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) istituzioni di diritto pubblico;

2) ragioneria generale ed applicata.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

1) istituzioni di diritto privato;

2) scienza delle finanze e diritto finanziario;

3) contabilità di Stato;

4) tecnica commerciale;

5) legislazione concernente l'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti del documento di riconoscimento indicato nella domanda di ammissione.

Per ciascuna delle prove scritte (per il cui svolgimento non è consentito l'uso di manuali o testi di alcun genere, ad eccezione, per la prova di istituzioni di diritto pubblico, delle collezioni di leggi senza annotazioni), saranno concesse 7 ore di tempo.

Il diario delle prove scritte e della prova orale sarà comunicato in tempo utile agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri (oltre un segretario senza diritto di voto), nominati dal commissario dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta.

La Commissione avrà a disposizione, per la votazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in un'unica seduta plenaria, stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prova orale e titoli di valutazione, determinando altresì, i punteggi minimi per l'ammissione alla prova orale e per la dichiarazione di idoneità.

In base al punteggio così attribuito, la Commissione formerà, tra gli idonei, la graduatoria generale di merito, che, previa approvazione da parte del commissario dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, sarà pubblicata nel bollettino dell'Ente.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno, nei termini che saranno indicati dalla Direzione Generale dell'Ente, presentare all'E.N.C.C. i documenti comprovanti, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, ed assumere servizio.

Essi saranno equiparati, ai soli effetti economici, ai funzionari dello Stato, coefficiente 229 (consigliere di 3a classe), con le maggiorazioni stabilite per il trattamento dei dipendenti dell'E.N.C.C.

Art. 7.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei mesi a giudizio dell'E.N.C.C.

La conferma in servizio è subordinata al risultato favorevole del periodo di prova.

Anche durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 6.

In caso di conferma in servizio, il periodo di prova potrà essere riscattato ai fini del trattamento di previdenza per i dipendenti dell'E.N.C.C.

Roma, addì 6 ottobre 1964

Il Commissario: BRANZI

(8563)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di ottocentotrentadue assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni, indetto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

E' aperto il concorso per il conferimento di ottocentotrentadue assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1965.

Possono partecipare al concorso gli ex dipendenti statali appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., e i loro superstiti elencati nel seguente ordine di precedenza, qualora ad essi o ad altro familiare non sia stato già liquidato nè spetti più, per lo stesso titolo, l'assegno vitalizio a carico dell'Ente ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici:

a) ex dipendenti statali cessati dal servizio per infermità o età avanzata;

b) vedove di dipendenti statali, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio recente;

c) figli di dipendenti statali, e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè i relativi provvedimenti di legittimazione, adozione, ecc., risultino di data anteriore alla cessazione dal servizio;

d) genitori di defunti dipendenti dello Stato;

e) fratelli e sorelle inabili di defunti dipendenti dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Gli importi annui degli assegni messi a concorso sono i seguenti:

L. 84.000 per gli ex impiegati;

L. 78.300 per le vedove;

L. 72.000 per uno o più orfani, per i genitori, per uno o più fratelli.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1964 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita: qualora trattisi di orfani o di fratelli, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani o di fratelli; di ciascun membro della famiglia del dipendente o del padre, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) se l'aspirante fruisca di stipendio o pensione o assegno fisso: in caso affermativo, dovranno essere indicati l'importo mensile e l'Amministrazione erogatrice.

Tale documento può essere supplito da dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al notaio o al segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

3) stato di servizio del dipendente statale;

4) certificato dell'ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex dipendenti: a) il decreto di cessazione dal servizio; b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il concorrente relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove: a) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di morte del marito; c) il certificato di conservata vedovanza; d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il marito, relativo alla concessione dell'indennità per una volta tanto; e) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente;

dagli orfani: a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori: qualora trattisi di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ovvero esposti regolarmente affidati, deve essere esibito, in sostituzione dell'atto di matrimonio, un documento che comprovi la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento; b) l'estratto dell'atto di morte del padre; c) l'estratto dell'atto di morte della madre; d) se donne, il certificato di stato libero; e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva il dante causa abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione al dipendente o ad un familiare oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni; f) trattandosi di orfani minorenni privi di entrambi i genitori, il decreto di nomina del tutore; g) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro; h) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza;

dai genitori: a) l'estratto dell'atto di matrimonio; b) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità; c) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale; d) il certificato di stato libero o vedovile del dipendente statale; e) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare; f) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro; g) qualora la domanda sia inoltrata dalla madre, l'estratto dell'atto di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza;

dai fratelli e sorelle: a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; b) l'estratto dell'atto di morte del padre; c) l'estratto dell'atto di morte della madre; d) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità; e) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale; f) il certificato di stato libero o vedovile del dipendente statale; g) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare; h) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro; i) trattandosi di sorelle nubili, il certificato di stato libero; l) trattandosi di sorelle vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito, nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 21 ottobre 1964

Il presidente: Palmiro Foresi

(8994)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in s.p.e. dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di trenta allievi ufficiali in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1964, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in s.p.e. dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di trenta allievi ufficiali in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - Anno accademico 1964-65 (registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1964, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 281);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di cento allievi ufficiali in s.p.e. dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di trenta allievi ufficiali in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1964-65:

Presidente:
Generale di B.A. s.p.e. Spadaccini Paolo.

Membri:
Generale di B.A. s.p. Marasco Massimo;
Colonn. A.A.r.n. s.p.e. Fiocca Raffaele;
Colonn. A.A.r.n. s.p.e. Marotta Vittorio;
Colonn. A.A.r.s. s.p.e. Rea Alberto;
Ten. col. A.A.r.s. s.p.e. Barbati Nicola;
Cap. A.A.r.n. s.p.e. Ventura Francesco Antonio;
Professore Colucci Antonio;
Professore Cennamo Francesco;
Professore Dedò Modesto;
Professore Tedone Giuseppe;
Professore Ciaramella Michele, membro aggregato per i soli esami facoltativi di lingua straniera.
Ten. col. A.A.r.s. s.p.e. Fanelli Francesco, membro supplente e segretario senza voto.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1964
Registro n. 34 Difesa-Aeronautica, foglio n. 222

(9236)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice del Compartimento di Genova, incaricata dello espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione III dei rispettivi albi;
Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra:

Delibera:

L'interprete principale Marconcini dott. Lido è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Genova del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 13 ottobre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(8743)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Assegnazione delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 1328 del 9 luglio 1964 ed il relativo decreto n. 1528/A del 13 luglio 1964, con i quali è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per l'assegnazione dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Trento;
Vista la deliberazione n. 1328 del 9 luglio 1964 ed il relativo decreto n. 1519/A del 13 luglio 1964 col quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso stesso;
Vista la deliberazione n. 1876 del 4 settembre 1964 ed il relativo decreto n. 2286/A del 9 settembre 1964 con il quale è stata approvata la costituzione di un consorzio ostetrico fra i comuni di Bondo - Breguzzo - Roncone - Lardaro e preso atto che la nuova condotta viene conferita in base all'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie;
Considerato che le ostetriche Sotira Giavannina, Migliorini Loredana, Pellegrini Renata e Floriani Agnese hanno rinunciato al posto;
Viste le domande delle concorrenti con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Viste le dichiarazioni di accettazione e rinuncia preventivamente prodotte dalle concorrenti che seguono le vincitrici nella graduatoria;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 4 n. 12 e 13 dello Statuto d'autonomia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2063 del 9 ottobre 1964;

Decreta:

L'ostetrica Furletti Annamaria in Peroni è dichiarata vincitrice della condotta di Albiano.
L'ostetrica Pellegrini Renata è dichiarata vincitrice della condotta di Trento-Meano.
L'ostetrica Dematté Caterina è dichiarata vincitrice della condotta di Fai della Paganella.
L'ostetrica Andermarcher Ancilla è dichiarata vincitrice della condotta di Livi.
L'ostetrica Merz Francesca in Pontalti è dichiarata vincitrice della condotta di Ragoli.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 13 ottobre 1964

Il presidente: DALVIT

(8997)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 200 del 15 gennaio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1961;
Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni di legge;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Roma al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Componenti:

Castiglione Morelli dott. Osvaldo, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della Sanità;

Barboni prof. Elio, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria;

Bianchi prof. Carlo, docente universitario di ruolo in clinica medica veterinaria;

Santarelli dott. Elvezio, veterinario condotto;

Segretario:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Roma.

Roma, addì 15 ottobre 1964

Il veterinario provinciale: NISI

(8645)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brindisi

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1963, n. 870, con cui si bandiva un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Ostuni e Fasano, vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 630 del 7 agosto 1964, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali dei lavori svolti, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei, formulata dalla Commissione suddetta;

Riconosciuta la regolarità degli atti e ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto di Ostuni e Fasano, vacanti al 30 novembre 1963:

1. Belfiore Nicola	punti	68,844
2. Leo Vito	»	66,638
3. Rago Gabriele	»	63,194
4. Jervoglini Francesco	»	62,644
5. Mastro Francesco	»	61,888
6. De Laurentis Salvatore	»	55,400
7. Spina Giuseppe	»	54,441
8 D'Amico Oronzo	»	48,833
9. Bracciale Francesco	»	47,600
10. Leone Cataldo	»	47,061
11. Contento Angelo Domenico	»	46,266
12. Palamà Tommaso	»	44,800

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Brindisi, addì 19 ottobre 1964

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 780 del 19 ottobre 1964, con cui si approva la graduatoria dei candidati che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Ostuni e di Fasano;

Visto l'ordine di preferenza, per le sedi messe a concorso, indicato nelle domande di ammissione al suddetto concorso dai candidati compresi nella graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alla premessa ed assegnati nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Belfiore Nicola, Ostuni;
2. Leo Vito, Fasano.

I signori sindaci di Ostuni e Fasano, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Brindisi, addì 19 ottobre 1964

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

(8647)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.